

MESSAGGIO

**del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la concessione di un credito per la dotazione
dei poliambulatori ticinesi**

(del 17 novembre 1964)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

In applicazione dell'articolo 12 della legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza (15 gennaio 1963) sono stati istituiti tre Consorzi per la creazione e l'esercizio di poliambulatori profilattici, materni e pediatrici.

Gli atti amministrativi che hanno preceduto la costituzione formale dei Consorzi possono essere così suddivisi:

1. Definizione dell'azione pratica e preparazione del personale necessario.
2. Criteri d'organizzazione e di dotazione delle Sedi consorziali.

**I. DEFINIZIONE DELL'AZIONE PRATICA
E PREPARAZIONE DEL PERSONALE NECESSARIO**

L'esame dei dati statistici sul numero delle nascite nel nostro Cantone dimostra (anno 1962) che esse si ripartiscono per Distretti nel seguente modo:

Distretto di Bellinzona	452
» » Riviera	102
» » Blenio	71
» » Leventina	162
» » Locarno	602
» » Vallemaggia	72
» » Lugano	1136
» » Mendrisio	474

Su 3071 nascite per l'anno indicato si sono avuti 72 morti nel 1. anno di vita e 17 dal 1. al 3. anno. La percentuale di mortalità infantile nel 1. anno di vita è quindi ancora del 2,3 %. I dati riguardanti i fanciulli nati vivi per ogni 1000 abitanti indicano come il nostro Cantone abbia un indice (1962) d'incremento demografico del 15,1 e si trova al terzultimo posto tra i Cantoni svizzeri. Tale indice è inferiore ad esempio a quello medio, nel nostro Cantone, degli anni 1931 - 1935 e 1941 - 1950 ed è sempre stato inferiore a quello medio di tutta la Svizzera (1962 - 18,4).

La mortalità infantile nel Cantone, per il 1. anno di vita, è superiore dell'1 per mille a quella media della Confederazione.

Tra le cause dei decessi possono essere annoverati anche gli errori di alimentazione e la mancanza d'igiene. Lo scopo pratico essenziale del poliambulatorio va quindi necessariamente indicato nella messa a disposizione delle madri di una consigliera qualificata nel settore dietetico. Accanto ai compiti prettamente specialistici, l'infermiera visitatrice può assumere veste di assistente nel campo sociale, chiamando a collaborare, se opportuno, i preposti ai servizi sociali e assistenziali del Cantone.

La preparazione del personale è stata curata nell'osservanza del regolamento concernente l'istituzione di poliambulatori profilattici, materni e pediatrici (20 giugno 1963) e in particolare dell'art. 10 che concerne le assistenti sanitarie visitatrici. All'invito rivolto dal Dipartimento opere sociali, hanno risposto conclusivamente 7 infermiere diplomate. Questo Dipartimento ha potuto organizzare a Rovio presso l'istituto Ala Materna, un corso di formazione teorica sotto la direzione di un medico specialista in pediatria (dr. Elvezio Calderari, Lugano) assistito da altri 5 medici specialisti e da un gruppo di funzionari cantonali. Le ore d'insegnamento furono 286.

Dopo tre mesi le assistenti sanitarie visitatrici sono state affidate a poliambulatori già in funzione in Svizzera affinché assumessero utili dati d'esperienza.

II. CRITERI D'ORGANIZZAZIONE E DI DOTAZIONE DELLE SEDI CONSORZIALI

Di fronte al problema della costituzione in Consorzi dei Comuni ticinesi, si è scelto il criterio di distribuire le 7 assistenti sanitarie visitatrici nel seguente modo:

	<i>Superficie in ettari</i>	<i>Abitanti</i>	<i>Nascite</i>	<i>Assistenti</i>
1. Sottoceneri	43.235	104.239	1610	3
2. Distretti di Locarno e Valle Maggia	115.996	41.405	674	2
3. Distretti di Bellinzona - Riviera - Leventina e Blenio	115.843	49.732	787	2

La presenza di almeno due assistenti sanitarie visitatrici per ogni Consorzio consente la continuità del servizio durante tutto l'anno. In ognuno dei tre centri è prevista l'istituzione di un ambulatorio che serve da base del servizio. Altre sedi potranno essere aperte presso altri Comuni. Nell'ambulatorio non è prevista la presenza del medico. L'ambulatorio serve da sede (segreteria e cartoteca) dove ogni giorno, dalle ore 08.00 alle ore 09.00 si ricevono le chiamate telefoniche. L'ambulatorio sarà aperto una volta alla settimana (eventualmente anche due volte in caso di forte affluenza) per le mamme che possono portare il loro bambino al controllo. Durante gli altri giorni l'assistente sanitaria visitatrice eseguirà le visite a domicilio sistematicamente, per vedere ogni bimbo, secondo un criterio prestabilito e secondo l'urgenza.

L'arredamento minimo di un ambulatorio è così previsto :

<i>sala d'aspetto :</i>	tavolo per spogliare i bambini 10 sedie 2 tavolini attaccapanni
<i>sala da visita :</i>	2 tavoli per visitare i bambini 1 bilancia 1 armadio o carrello per utensili e strumenti scrivania e sedia armadio per cartoteca
<i>mezzo di trasporto :</i>	un'automobile.

Complessivamente, calcolato con approssimazione, i Consorzi avranno bisogno di :

1. Consorzio Sottoceneri

3 automobili
mobilio e diversi

Fr. 21.000,—
» 8.000,—

2. *Consorzio Locarno - Valle Maggia*

2 automobili	Fr. 14.000,—
mobilio e diversi	» 8.000,—

3. *Consorzio Bellinzona - Riviera e Valli*

2 automobili	» 14.000,—
mobilio e diversi	» 8.000,—

Totale Fr. 73.000,—

150 Comuni ticinesi hanno aderito alla costituzione dei Consorzi e 17 si sono dichiarati contrari, 83 Comuni hanno presenziato alla riunione di costituzione dei Consorzi, 57 hanno dato la loro adesione preannunciando di non partecipare alla assemblea di costituzione. E' già in atto l'azione di discussione con i Comuni che non hanno risposto e con quelli che si sono dichiarati contrari.

La necessità di inserire le assistenti sanitarie visitatrici nell'azione concreta, prima che vengano impiegate definitivamente in altri settori, ci ha persuaso di proporre l'inizio dell'attività ai primi di gennaio 1965 e di chiedere a mente delle disposizioni di legge, la concessione dei sussidi cantonali.

Gradiscano, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Pellegrini

p. o. Il Cancelliere :

G. Beati

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di sussidi cantonali per la fondazione dei poliambulatori profilattici, materni e pediatrici, e per il loro esercizio

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamato l'art. 13 della legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza;

visto il messaggio n. 1254 del 17 novembre 1964 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Ai Consorzi poliambulatori profilattici, materni e pediatrici del Sottoceneri, dei Distretti di Locarno e Valle Maggia, dei Distretti di Bellinzona, Riviera, Blenio e Leventina è concesso un sussidio del 50 % dell'importo preventivato per la fondazione di Fr. 73.000,— e cioè al massimo di Fr. 36.500,— (Fr. 14.500,— + Fr. 11.000,— + Fr. 11.000,—).

Art. 2. — Per l'esercizio annuale dei succitati consorzi sarà pure iscritta nel preventivo dello Stato una somma pari al 50 % delle spese ricorrenti.

Art. 3. — I sussidi di fondazione e d'esercizio sono a carico del Dipartimento delle opere sociali, Divisione dell'igiene.

Art. 4. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.